Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **677.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta come quadriennale oppure della filologia o della storia della lingua corrispondente, o ancora di storia della civiltà francese (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua francese), di letteratura nord-americana (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua inglese) e di letterature ibero-americane (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua spagnola o portoghese).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **678.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 146 e 147, relativi alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono così modificati:

Art. 146. — La seconda facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 147. — La durata del corso di studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.

La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Dopo l'art. 150, con il conseguente spostamento delle numerazioni degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 151. — Gli insegnamenti per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono i seguenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
17) chimica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria.

Art. 152. — Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere, da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 153:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologica clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odontostomatologica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odontostomatologica

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguite le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Art. 154. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 155. — Il numero degli iscritti è di ventiquattro per ciascun anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi.

Art. 156. — L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in centesimi, così ripartito:

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da completare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nel l'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che a richiesta debbono essere forniti.

Art. 157. — Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono aver superato un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 679.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 47, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 53, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 54. — La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quaranta per ciascun anno di corso e complessivamente di duecento per l'intero corso di studi.

L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito:

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia e istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia;
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocinii pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **680.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 67, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

laurea in medicina e chirurgia;

laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 71, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 72. — La durata del corso di studi è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia e istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

24) patologia speciale odontostomatologica;

25) pedodonzia (semestrale);

26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);

27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **681.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 45. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests e scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue:

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funziona masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedondonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà possono essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere una assistenza didattica, da parte dei componenti dell'organico, adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Revoca della nomina di quattro agenti di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Giancarlo Bergancini, il dott. Enrico Giugni, il dott. Guido De Asmundis ed il dott. Salvatore Giardina sono stati nominati, tra gli altri, agenti di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la nota n. 30780 del 15 aprile 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha comunicato che i suddetti agenti di cambio hanno rinunciato alla nomina stessa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano del dott. Giancarlo Bergancini, del dott. Enrico Giugni, del dott. Guido De Asmundis e del dott. Salvatore Giardina, che hanno rinunciato alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1980
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 175

(9715)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1973, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 180, con il quale il dott. Antonio Gioffredi fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Antonio Gioffredi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 28 febbraio 1980, con la quale il dott. Antonio Gioffredi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Napoli;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Antonio Gioffredi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli, a decorrere dal 31 gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1980
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 174

(9714)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Modificazione dei termini per la stipulazione del mutuo occorrente per il completamento dei lavori di ristrutturazione del nuovo edificio giudiziario di Galatina e per l'ultimazione dei lavori medesimi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1977, con il quale il comune di Galatina, per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura, è stato autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di lire 197 milioni ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 18.401.000 per anni 15;

Considerato che l'art. 1, ultimo comma, e l'art. 4 del predetto decreto interministeriale hanno fissato il termine per la stipulazione del mutuo e quello per l'ultimazione dei lavori rispettivamente in anni uno e tre dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che, per cause di forza maggiore, l'amministrazione comunale di Galatina non ha potuto stipulare il mutuo nel termine suddetto;

Vista la nota 21 gennaio 1980 del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, dalla quale risulta che è in corso la pratica per la stipula di detto mutuo tra il Ministero stesso ed il comune di Galatina;

Ritenuto che persiste tuttora la necessità di costruire in Galatina un nuovo edificio giudiziario;

Ritenuto pertanto che devonsi stabilire nuovi termini per la stipulazione del mutuo e, conseguentemente, per l'ultimazione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

Per la stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura di Galatina è stabilito il nuovo termine di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Per l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione di un edificio per la pretura di Galatina è stabilito il nuovo termine di tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Rimangono ferme tutte le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 31 agosto 1977, citato in premessa, non incompatibili con quelle del presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

p. *Il Ministro dell'interno*
CORDER

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1980
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 280

(8987)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Modificazione dei termini per la stipulazione del mutuo occorrente per il completamento dei lavori di ristrutturazione del nuovo palazzo di giustizia di Mantova e per l'ultimazione dei lavori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1977, con il quale il comune di Mantova è stato autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito alle opere pubbliche un mutuo di L. 513.000.000 per il restauro e la ristrutturazione di un edificio destinato a sede degli uffici giudiziari;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, con il quale il comune di Mantova, per il completamento dei lavori di restauro e ristrutturazione dell'edificio giudiziario è stato autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 650.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 71.606.000 per anni 15;

Considerato che l'art. 4 del decreto interministeriale 26 maggio 1977 ha fissato il termine per l'ultimazione dei lavori in anni tre dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che l'art. 1 del decreto interministeriale 31 luglio 1978 ha fissato il termine per la stipulazione del mutuo di L. 650.000.000 in anni uno dalla data della sua registrazione;

Considerato che per cause di forza maggiore l'amministrazione comunale di Mantova non ha potuto stipulare il mutuo nel termine suddetto;

Vista la nota 21 gennaio 1980 del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, dalla quale risulta che è in corso la pratica per la stipula di detto mutuo tra il Ministero stesso ed il comune di Mantova;

Ritenuto che persiste tuttora la necessità di ristrutturare l'edificio giudiziario;

Ritenuto pertanto che devansi stabilire nuovi termini per la stipulazione del mutuo e, conseguentemente, per l'ultimazione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

Per la stipulazione del mutuo occorrente per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio sede degli uffici giudiziari di Mantova è stabilito il nuovo termine di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Per l'ultimazione dei lavori relativi al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio giudiziario di Mantova è stabilito il nuovo termine di tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Rimangono ferme tutte le disposizioni contenute rispettivamente nel decreto interministeriale 26 maggio 1977 e nel decreto interministeriale 31 luglio 1978, non incompatibili con quelle del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1980

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
GARGANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1980
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 397

(8988)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi della 1ª mostra internazionale del francobollo di « Croce rossa italiana ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1493 del 4 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi della 1ª Mostra internazionale del francobollo di Croce rossa in Italia, nei valori da L. 70 e L. 80.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: otto milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia.

La vignetta, unica per i due valori, raffigura, su fondini di colore diverso, quattro bandiere della Croce rossa.

Sui due francobolli sono riportate le leggende « CROCE ROSSA ITALIANA » e « ITALIA », e l'indicazione dei rispettivi valori, « 70 » e « 80 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1980
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 311

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Sostituzione della denominazione di « Trassilico » con quella di « Fabbriche di Vallico » nell'elenco delle località sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 208, recante disposizioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinaro n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Considerato che nell'elenco delle zone sismiche confermato con il predetto decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 208, risulta incluso, col grado di sismicità S = 9 (già seconda categoria) il comune di Trassilico (Lucca) il quale con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 489, ha assunto la denominazione di « Fabbriche di Vallico » e che, pertanto, si rende necessario sostituire la precedente denominazione del comune in questione con quella attuale;

Vista la nota 11 febbraio 1980 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio sismico ha espresso il parere che sia all'uopo opportuna l'emanazione di un provvedimento di variazione della denominazione del comune sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;

Decreta:

La denominazione di Trassilico relativa a quella dell'omonimo comune incluso nell'elenco delle località sismiche confermato con decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 208, citato nelle premesse, è sostituita, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con quella di « Fabbriche di Vallico » (Lucca).

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(8772)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Istituzione in Bridgetown (Barbados) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito a Bridgetown (Barbados) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Caracas e con la seguente circoscrizione territoriale: Isole Barbados, isole di Grenada, S. Vincent e S. Lucia.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 485 Esteri, foglio n. 264

(9756)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Istituzione in Bar (Yugoslavia) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita a Bar (Yugoslavia) un agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Zagabria e con la seguente circoscrizione territoriale: i comuni di Cattaro, Budva, Petrovac, Bar e Ulcinj.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 485 Esteri, foglio n. 265

(9759)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Istituzione in Tolone (Francia) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita a Tolone (Francia) una agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Marsiglia e con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Var.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 485 Esteri, foglio n. 263

(9758)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Quilmes (Argentina) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Quilmes (Argentina) una agenzia consolare di seconda categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Quilmes (Argentina) è soppressa a decorrere dal 1° novembre 1980.

Art. 2.

E' istituito in Quilmes (Argentina) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in La Plata con decorrenza dal 1° novembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 485 Esteri, foglio n. 253

(9757)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Fortaleza (Brasile) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Fortaleza (Brasile);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Fortaleza (Brasile) è soppressa con decorrenza dal 1° novembre 1980.

Art. 2.

E' istituito in Fortaleza (Brasile) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia a Recife con decorrenza dal 1° novembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 485 Esteri, foglio n. 251

(9760)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Designazione degli organismi incaricati di rilasciare i contrassegni e gli attestati di rispondenza ai sensi della legge 22 maggio 1980, n. 209.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le direttive (CEE) n. 76/889 e n. 76/890, riguardanti la soppressione dei radiodisturbi;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione di disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Ritenuta la necessità di procedere, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209, alla designazione di organismi di comprovata esperienza e notorietà ai fini del rilascio della certificazione, della attestazione o del contrassegno di rispondenza;

Considerato che l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, l'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino, l'Istituto italiano del marchio di qualità di Milano ed il Centro elettrotecnico sperimentale italiano « G. Motta » di Milano posseggono i suddetti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (ISPT) è designato quale organismo incaricato di effettuare gli accertamenti di conformità alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209.

Sono designati altresì a svolgere le predette funzioni l'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » (IENGF) di Torino, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) di Milano ed il Centro elettrotecnico sperimentale italiano « G. Motta » (CESI) di Milano.

Nei decreti ministeriali, con i quali, in applicazione del secondo comma della citata legge n. 209, vengono emanate le norme per ciascun settore di applicazione della legge medesima, sono indicati quale o quali dei predetti organismi sono incaricati di eseguire gli accertamenti di conformità.

Art. 2.

Gli organismi di cui all'articolo precedente sono tenuti a comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, almeno ogni anno, l'elenco degli apparati sottoposti agli accertamenti in applicazione del disposto del precedente art. 1.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'effettuazione degli accertamenti di conformità sono a carico dei richiedenti.

Art. 4.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riservano la facoltà di revocare le designazioni degli organismi di cui al secondo comma dell'art. 1 in presenza di inadempimento agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9744)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano di personale già dipendente della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati;

Vista la legge provinciale di Bolzano 20 giugno 1980, n. 21 riguardante l'inquadramento del personale già in servizio presso l'ufficio di rappresentanza in Bolzano della Cassa per il credito alle imprese artigiane nel ruolo amministrativo provinciale;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1980, con la quale il sig. Brigl Enrico, in servizio presso l'ufficio di rappresentanza in Bolzano della Cassa per il credito alle imprese artigiane, esprime il proprio consenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Bolzano;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Il sig. Brigl Enrico, dipendente della Cassa per il credito alle imprese artigiane con la qualifica di impiegato di 1ª cat., 4ª classe tabellare, è trasferito con decorrenza immediata alla provincia autonoma di Bolzano.

Il sig. Brigl Enrico sarà inquadrato, con gli effetti giuridici ed economici previsti dall'art. 1 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 21, citata in premessa, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo della provincia autonoma di Bolzano, in base al titolo di studio posseduto.

Roma, addì 13 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9627)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, ad altri generi e specie botanici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottata a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega conferita con la legge sopra indicata;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 974/75 ad altri generi e specie botanici oltre quelli già indicati dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974;

Decreta:

L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 viene estesa alle nuove varietà vegetali dei seguenti generi e specie:

1) *Beta vulgaris* L. (Barbabietola da foraggio e da zucchero);
2) *Avena sativa* L. (Avena);
3) *Triticale* (Triticale);
4) *Secale cereale* L. (Segale);
5) *Agrostis* (Genus) (Agrostidi);
6) *Poa* (Genus) (Poa);
7) *Sorghum vulgare* L. (Sorgo);
8) *Lolium Multiflorum* Lam. (Loietto comune-Loietto italico);
9) *Brassica napus oleifera* L. (Colza);
10) *Glicyne max* L. (Soia);
11) *Helianthus annuus* L. (Girasole);
12) *Nicotiana tabacum* L. (Tabacco);
13) *Allium cepa* L. (Cipolla);
14) *Apium graveolens* L. (Sedano);
15) *Asparagus officinalis* L. (Asparagio);
16) *Brassica oleracea* L. (Cavolfiore - Broccoli);
17) *Cichorium endivia* L. (Indivia - Scarola);
18) *Cichorium intybus* L. (Cicoria - Radicchio);
19) *Cucumis sativus* L. (Cetriolo);
20) *Cucurbita pepo* L. (Zucchino);
21) *Cynara scolimus* L. (Carciofo);
22) *Solanum melongena* L. (Melanzana);
23) *Solanum tuberosum* L. (Patata);
24) *Spinacia oleracea* L. (Spinacio);
25) *Vicia faba* L. (Fava);
26) *Capsicum annuum* L. (Peperone);
27) *Daucus carota* L. (Carota);
28) *Solanum lycopersicum* L. (Pomodoro);
29) *Phaseolus vulgaris* L. (Fagiolo);
30) *Pisum sativum* L. (Pisello da orto);
31) *Olea europea* L. (Olivo);
32) *Malus communis* L. (Melo);
33) *Pirus communis* L. (Pero);

34) *Prunus persica* (Stokes) (Pesco);
35) *Prunus armeniaca* L. (Albicocco);
36) *Prunus avium* L. (Ciliegio dolce);
37) *Amygdalus communis* L. (Mandorlo);
38) *Citrus sinensis* L. Oshek (Arancio dolce);
39) *Citrus reticulata* (Blanco) (Mandarino);
40) *Citrus limon* L. (Burmann) (Limone);
41) *Citrus paradisi* (Macfadyen) (Pompelmo);
42) *Tangelo* (Ibridi interspecifici);
43) *Tangor* (Ibridi interspecifici);
44) *Chrysantemum* (Genus) (Crisantemi - margherite);
45) *Codiaeum variegatum* L. (Croton);
46) *Cyclamen persicum* L. (Ciclamini);
47) *Dieffenbachia* (Genus) (Dieffenbachia);
48) *Draccaena* (Genus) (Dracena);
49) *Gerbera* (Genus) (Gerbera);
50) *Gladiolus* (Genus) (Gladiolo);
51) *Lilium* (Genus) (Lilium);
52) *Pelargonium* (Genus) (Gerani - Pelargoni);
53) *Petunia* (Genus) (Petunia);
54) *Ranununculus asiaticus* (Ranuncolo);
55) *Saintpaulia jonantha* H.W. (Saintpaulia);
56) *Euphorbia pulcherrima* (Poinsettia);
57) *Iris* (Genus) (Iris).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(9538)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la direttiva (CEE) n. 76/890 del 4 novembre 1976, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209 che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980, che ha designato gli organismi incaricati del rilascio della certificazione, della attestazione o del contrassegno di rispondenza;

Riconosciuta la necessità di dettare disposizioni per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter, in conformità alla citata direttiva (CEE) n. 76/890 del 4 novembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, del quale fanno parte integrante, relative alla prevenzione ed alla eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter. Dette disposizioni stabiliscono anche il valore minimo della perdita di inserzione di detti apparecchi e determinano i metodi di misura di tale perdita di inserzione.

Art. 2.

La conformità degli apparecchi alle disposizioni del presente decreto è dichiarata dal costruttore o dall'importatore sotto la sua responsabilità in una dichiarazione che deve figurare sulle istruzioni per l'uso oppure sul tagliando di garanzia ovvero direttamente sull'apparecchio.

Art. 3.

L'apposizione su ogni apparecchio di un marchio o di un contrassegno, avente le caratteristiche indicate nell'allegato *B* al presente decreto, o di un riferimento ad una certificazione o ad una attestazione di conformità, rilasciate da uno degli organismi di cui al successivo art. 4 o da uno degli organismi notificati dagli altri Stati membri delle Comunità europee ai sensi dell'art. 3 della direttiva (CEE) n. 76/890 del 4 novembre 1976, dispensa dalla dichiarazione di cui al precedente art. 2.

L'elenco degli organismi esteri e le caratteristiche degli eventuali marchi o contrassegni rilasciati sono indicati in una apposita comunicazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino, l'Istituto italiano del marchio di qualità di Milano ed il Centro elettrotecnico sperimentale italiano « G. Motta » di Milano sono abilitati a rilasciare contrassegni o attestazioni di conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è tollerata l'immissione in commercio di apparecchi sprovvisti di marchi, contrasse-

gni, certificazioni o attestazioni di conformità alle disposizioni del presente decreto. L'uso di apparecchi non conformi a dette disposizioni è tollerato per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Le presenti disposizioni concernono gli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter.

Le disposizioni dei punti 2.2 e seguenti si applicano agli apparecchi di illuminazione destinati alle zone residenziali. Gli apparecchi di illuminazione privi di dispositivo soppressore dei radiodisturbi sono soggetti solo alle prescrizioni d'iscrizione di cui al punto 2.1.

2. PRESCRIZIONI GENERALI.

2.1. *Iscrizione sugli apparecchi di illuminazione privi di dispositivo soppressore dei radiodisturbi.* — Sull'apparecchio di illuminazione deve figurare la scritta «apparecchio di illuminazione non provvisto di dispositivo soppressore dei radiodisturbi da utilizzare in zone non residenziali».

Detta scritta sarà usata finché il Comitato per l'adattamento al progresso tecnico della Comunità economica europea non abbia definito un simbolo sostitutivo.

2.2. *Valore minimo della perdita di inserzione.* — Il valore minimo della perdita di inserzione deve essere rispettato da almeno l'80% degli apparecchi di illuminazione prodotti in serie, con un livello di fiducia dell'80%.

I metodi di applicazione dei valori minimi della perdita di inserzione sono indicati al punto 4.

3. VALORI MINIMI DELLA PERDITA DI INSERZIONE.

I valori minimi della perdita di inserzione, alle frequenze preferenziali, sono indicati nella tab. I.

TABELLA I

Valori minimi della perdita di inserzione

Frequenza kHz	160	240	550	1000	1400
Perdita di inserzione minima (dB)	28	26	24	22	20

4. APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI DELLA PERDITA DI INSERZIONE NELLE PROVE DI CONFORMITÀ DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRODOTTI IN SERIE.

4.1. Le prove devono essere eseguite:

4.1.1. sia su un campione di apparecchi di illuminazione del tipo considerato, col metodo statistico di cui al punto 4.3.;

4.1.2. sia, per motivi di semplicità, su un solo apparecchio di illuminazione.

4.2. Specialmente nel caso di cui al precedente punto 4.1.2., sono necessarie ulteriori prove saltuarie su apparecchi di illuminazione presi a caso dalla produzione. In caso di controversia che possa dar luogo ad un divieto di vendita, tale divieto dovrà essere deciso soltanto dopo prove eseguite in conformità con il punto 4.1.1.

4.3. La conformità ai valori minimi va verificata con il metodo di prova che segue.

Normalmente la prova dovrebbe essere effettuata su un campione di almeno cinque e di non oltre dodici apparecchi di illuminazione dello stesso tipo. Tuttavia, qualora circostanze eccezionali non consentano di procurarsi cinque apparecchi, tale numero potrà essere ridotto a quattro o a tre. La conformità si giudica in base alla seguente relazione:

$$\bar{x} - k S_n \geqq L$$

dove

$\bar{x}$ media aritmetica dei valori della perdita di inserzione misurati per gli n esemplari che costituiscono il campione;

S_n scarto quadratico medio

$$S^2_n = \frac{1}{n-1} \Sigma (x - \bar{x})^2;$$

x perdita di inserzione di un singolo esemplare;

L valore minimo della perdita di inserzione;

k coefficiente, desunto dalle tabelle relative alla distribuzione di t non centrale, che garantisce, per un livello di fiducia dell'80%, che il limite prescritto non è raggiunto da più dell'80% degli apparecchi del tipo considerato. Il valore di k, funzione di n, è dato nella tabella seguente:

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

I valori di x, $\bar{x}$, S_n e L sono espressi in unità logaritmiche (dB).

5. APPARECCHIATURA E METODI DI MISURA.

5.1. *Strumenti di misura.*

5.1.1. *Strumento di misura.* — Si usa un voltmetro selettivo di buona qualità.

5.1.2. *Trasformatore asimmetrico/simmetrico.* — Questo trasformatore deve presentare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) la capacità parassita fra gli avvolgimenti primario e secondario del trasformatore non deve essere superiore a 5 pF. Un terminale del primario è collegato alla scatola metallica che racchiude il trasformatore;

b) l'impedenza d'uscita deve essere di 150 ± 4,5 Ω ed essere prevalentemente resistiva nella gamma da 150 a 1605 kHz.

La fig. 1 riproduce un esempio di trasformatore che risponde ai requisiti relativi al montaggio meccanico e allo schema elettrico.

5.1.3. *Rete fittizia a V.* — La rete fittizia a V deve essere conforme alla pubblicazione 1 del CISPR (1972): «Specifiche dell'apparecchiatura di misura CISPR per le frequenze comprese fra 0,15 e 30 MHz», punto 2.1 e fig. 9 A.

5.1.4. *Lampada fittizia* (*tubo fittizio*) (usata in conformità al punto 5.2.1. e alla fig. 3). — La fig. 2 riproduce un esempio di lampada fittizia e ne indica i valori dei componenti.

5.2. *Misura della perdita di inserzione degli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti.* — La perdita di inserzione degli apparecchi di illuminazione viene determinata in base ai metodi di cui ai punti 5.2.1. e 5.2.3. o di cui ai punti 5.2.2. e 5.2.3.

5.2.1. *Apparecchi di illuminazione per lampade da 20, 40, 65, 80 e 65/80 W con un diametro nominale di 38 mm come specificato nella pubblicazione IEC n. 81.* — Si usa un montaggio conforme alla fig. 3 con una lampada fittizia L_0 conforme alla fig. 2.

5.2.2. *Apparecchi di illuminazione per le lampade specificate nella pubblicazione IEC n. 81, diverse da quelle di cui al punto 5.2.1.* — Si usa un montaggio conforme alla fig. 4, con la lampada fittizia L che vi è indicata.

5.2.3. *Metodo di misura.* — Il valore della perdita di inserzione è il rapporto tra la tensione U_1, letta sullo strumento di di misura M allorché si collega il generatore G tramite il trasformatore T alla rete fittizia di alimentazione VN, e la tensione U_2, letta su M quando il generatore G è collegato alla rete fittizia VN attraverso il trasformatore T e l'apparecchio di illuminazione in prova.

La perdita di inserzione è data dalla formula seguente:

$$\text{Perdita di inserzione (in dB)} = 20 \log_{10} \frac{U_1}{U_2}$$

Il procedimento di misura è il seguente:

5.2.3.1. Quando l'apparecchio di illuminazione comprende più di una lampada, ogni lampada è sostituita successivamente dal tubo L_0, nel caso 5.2.1. o dal tubo L nel caso 5.2.2.

FIG. 1 - Esempio di trasformatore asimmetrico/simmetrico.

1 = avvolgimento primario (20 spire)
2 = avvolgimento secondario (30 spire)

FIG. 2 - Esempio di lampada fittizia L_0.

5.2.3.2. Quando si impiegano starter con condensatore incorporato, come è molto frequente, lo starter deve essere tolto e sostituito con un condensatore di prova di 5000 pF ± 10%. Tuttavia quando il costruttore fornisce un condensatore esterno allo starter e avverte l'utente di non impiegare un condensatore supplementare, si deve lasciare inserito il condensatore originale senza aggiungere il condensatore di prova.

Si deve avere la precauzione di assicurarsi che il condensatore di prova mantenga le sue caratteristiche entro tutta la gamma di frequenze nella quale sono effettuate le misure.

Salvo l'eventuale sostituzione dello starter con un condensatore e la sostituzione delle lampade, l'apparecchio di illuminazione deve essere provato nelle condizioni originali, come fornito dal costruttore.

5.2.3.3. Se il telaio dell'apparecchio di illuminazione è di materiale isolante, lo si dovrà collocare con la parte posteriore su di una lamiera metallica collegata alla massa della rete fittizia *VN*.

5.2.3.4. I collegamenti *c-c'* e *d-d'* tra i tubi L_0 o *L* ed il trasformatore *T* devono essere realizzati con fili non schermati di lunghezza pari o inferiore a 10 cm.

5.2.3.5. La tensione di uscita del generatore *G* deve essere misurata per mezzo dello strumento di misura *M*. A tale scopo, si collegano direttamente *a'* a *c'*, e *d'* a *b'* mediante cavi coassiali (Z_0 = 75 Ω) della lunghezza di 1 m i cui schermi devono essere collegati alla massa della rete fittizia *VN*; i cavi *c-c'*, *d-d'*, *a-a'*, *b-b'* vengono rimossi.

5.2.3.6. U_1 è la tensione presente fra *a'* e la massa della rete fittizia *VN*, oppure quella fra *b'* e la massa della rete fittizia *VN* (in quanto normalmente le due tensioni devono essere uguali a circa 2 mV).

5.2.3.7. U_2 è la maggiore delle due tensioni fra *a'* e la massa di *VN* e fra *b'* e la massa di *VN*.

5.2.3.8. Quando è noto che la perdita di inserzione è minima per un dato posizionamento della lampada fittizia, le misure si possono effettuare esclusivamente per tale posizionamento. In caso di dubbio, le misure verranno effettuate per ciascuno dei due possibili posizionamenti della lampada fittizia.

FIG. 3 - Metodo di misura per tubi da 20, 40, 65, 80 e 65/80 W.

G	= generatore di radio frequenza
T	= trasformatore asimmetrico/simmetrico (vedi punto 5 1.2 e fig. 1)
VN	= rete fittizia CISPR a V
M	= strumento di misura
L_0	= lampada fittizia (vedi punto 5 1.4 e fig 2)
F	= apparecchio di illuminazione
a, *b*	= morsetti principali dell'apparecchio
a', *b'*	= morsetti d'entrata della rete fittizia *VN*
c, *d*	= morsetti della lampada fittizia
c', *d'*	= morsetti d'uscita del trasformatore *T*
a, *a'* e *b*, *b'*	= collegamenti con cavi coassiali (Z_0 = 75 Ω); le estremità degli schermi sono collegate alla massa di *VN* e di *F*
c, *c'* e *d*, *d'*	= collegamenti mediante fili corti non schermati

FIG. 4 - Metodo di misura per tubi diversi da quelli di fig. 3.

G	= generatore di radio frequenza
T	= trasformatore asimmetrico/simmetrico (vedi punto 5 1 2 e fig. 1)
VN	= rete fittizia CISPR a V
M	= strumento di misura
L	= tubo in materiale isolante con collegamenti interni (lampada fittizia)
F	= apparecchio di illuminazione
a, *b*	= morsetti principali dell'apparecchio
a', *b'*	= morsetti d'entrata della rete fittizia *VN*
c, *d*	= morsetto al centro del tubo *L*
c', *d'*	= morsetti d'uscita del trasformatore *T*
a, *a'* e *b*, *b'*	= collegamenti con cavi coassiali (Z_0 = 75 Ω); le estremità degli schermi sono collegate alla massa di *VN* e di *F*
c, *c'* e *d*, *d'*	= collegamenti mediante fili corti non schermati

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

ALLEGATO *B*

Il contrassegno da applicare in modo inamovibile sugli apparecchi di cui sia stata accertata la conformità deve contenere i dati indicati nel seguente fac-simile:

. . . . (1)
CONFORME AL D.M. . . . .
Certificato o attestato n. . . . . . . (2)
del . . . .

(1) Indicare il nome o la sigla dell'organismo che ha eseguito le verifiche di conformità.

(2) Indicare gli estremi del certificato o dell'attestato di conformità.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
DARIDA

(9745)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la direttiva (CEE) n. 76/889 del 4 novembre 1976, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di soppressione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209 che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980, che ha designato gli organismi incaricati del rilascio della certificazione della attestazione o del contrassegno di rispondenza;

Riconosciuta la necessità di dettare disposizioni per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi, in conformità alla citata direttiva (CEE) n. 76/889 del 4 novembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, del quale fanno parte integrante, relative alla prevenzione ed alla eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi che generino radiodisturbi persistenti o intermittenti di tipo analogo. Dette disposizioni stabiliscono anche i limiti superiori ammissibili dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi suddetti e determinano i metodi di misura di tali radiodisturbi.

Art. 2.

La conformità degli apparecchi alle disposizioni del presente decreto è dichiarata dal costruttore o dall'importatore sotto la sua responsabilità in una dichiarazione che deve figurare sulle istruzioni per l'uso oppure sul tagliando di garanzia ovvero direttamente sull'apparecchio.

Art. 3.

L'apposizione su ogni apparecchio di un marchio o di un contrassegno, avente le caratteristiche indicate nell'allegato *B* al presente decreto, o di un riferimento ad una certificazione o ad una attestazione di conformità, rilasciate da uno degli organismi di cui al successivo art. 4 o da uno degli organismi notificati dagli altri Stati membri delle Comunità europee ai sensi dell'art. 3 della direttiva (CEE) n. 76/889 del 4 novembre 1976, dispensa dalla dichiarazione di cui al precedente art. 2.

L'elenco degli organismi esteri e le caratteristiche degli eventuali marchi o contrassegni rilasciati sono indicati in una apposita comunicazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino, l'Istituto italiano del marchio di qualità di Milano ed il Centro elettrotecnico sperimentale italiano « G. Motta » di Milano sono abilitati a rilasciare contrassegni o attestazioni di conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è tollerata l'immissione in commercio di apparecchi sprovvisti di marchi, contrassegni, certificazioni o attestazioni di conformità alle disposizioni del presente decreto. L'uso di apparecchi non conformi a dette disposizioni è tollerato per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

1.1. Le presenti disposizioni si applicano agli apparecchi elettrodomestici, agli utensili portatili e alle altre apparecchiature elettriche che producono tipi analoghi di radiodisturbi, persistenti od intermittenti, come le macchine per ufficio, i proiettori di film o di diapositive, i giradischi, le macchine mungitrici, le apparecchiature elettromedicali a motore, gli apparecchi di comando e di regolazione muniti di dispositivi a semiconduttori, i recinti

elettrici, i distributori e i giochi automatici, ecc., esclusi gli apparecchi alimentati con pile incorporate.

1.2. Esse indicano i procedimenti di misura dei radiodisturbi e stabiliscono i limiti ammessi nella gamma di frequenze da 0,15 a 300 MHz. Tali limiti devono essere osservati dall'80% almeno degli apparecchi prodotti in serie con un livello di fiducia dell'80%.

1.3. Sono esclusi dal campo d'applicazione delle presenti disposizioni gli utensili portatili con potenza nominale superiore a 2 kW e gli apparecchi di comando e di regolazione a semiconduttori con corrente nominale di alimentazione superiore a 16 A.

1.4. A motori da installare, venduti come tali, non si applicano i punti 3 e seguenti delle presenti disposizioni. Tali motori devono portare un'indicazione nella quale si deve far presente all'utilizzatore che è suo compito provvedere affinché l'apparecchio completo sia conforme alle presenti prescrizioni.

2. DEFINIZIONI.

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni.

2.1. *Radiodisturbo persistente.* — Radiodisturbo che può essere dovuto ad impulsi, ad un disturbo casuale, oppure alla sovrapposizione di entrambi, avente una durata superiore a 200 ms.

2.2. *Radiodisturbo intermittente.* — Radiodisturbo non persistente. Per calcolare i valori limite applicabili a tali disturbi intermittenti si usano le seguenti definizioni.

2.2.1. *Clic.* — Disturbo la cui durata non supera i 200 ms e che è separato dal successivo disturbo da un intervallo di almeno 200 ms. Un clic può contenere un certo numero di impulsi. Le fig. 1 *a*, 1 *b* e 1 *c* mostrano esempi di radiodisturbi intermittenti classificati come clic.

2.2.2. *Clic conteggiato.* — Clic che supera il limite ammesso per i radiodisturbi persistenti.

2.2.3. *Operazione di commutazione.* — Apertura o chiusura di un interruttore o di un contatto.

2.2.4. *Tempo minimo di osservazione T.* — In generale, tempo necessario per registrare 40 clic conteggiati o per contare 40 operazioni di commutazioni (vedi le precisazioni di cui al punto 6.1.1.5).

2.2.5. *Numero di clic N.* — Numero di clic conteggiati riferiti ad un minuto, determinato con la formula $N = n_1/T$, dove n_1 è il numero di clic conteggiati durante il tempo di osservazione T, espresso in minuti.

Per taluni apparecchi (vedi punto 3.2.6.4) il numero N di clic al minuto è dato dalla formula $N = n_2 f/T$, dove n_2 è il numero di operazioni di commutazione durante il tempo di osservazione T, ed f un coefficiente dato nell'Appendice 1, tab. *D*.

2.2.6. *Limite ammesso Lq (per i clic conteggiati).* — Corrisponde al limite ammesso per i radiodisturbi persistenti aumentato di un valore determinato, precisato ai punti 3.2.3 e 3.2.6.

2.2.7. *Valore tipico (dei clic conteggiati).* — Valore attribuito all'apparecchiatura o all'apparecchio secondo il metodo del quartile superiore. Ciò significa che l'apparecchiatura o l'apparecchio in prova è ritenuto conforme ai limiti nel caso in cui non più di un quarto dei clic conteggiati superi il limite ammesso. Nell'Appendice 2 sono citati esempi d'applicazione del metodo del quartile superiore.

2.3. *Coefficiente di utilizzazione.* — Rapporto fra il tempo di chiusura e la somma dei tempi di chiusura e di apertura del contatto.

3. LIMITI DEI RADIODISTURBI.

3.1. *Radiodisturbi persistenti.*

3.1.1. *Frequenze da 0,15 a 30 MHz (tensione di disturbo).* — La tab. I indica i valori limite delle tensioni che, nella gamma di frequenze comprese fra 0,15 e 30 MHz, provocano radiodisturbi.

TABELLA I

Gamma di frequenze	Valori limite *L*											
	Apparecchi elettrodomestici e analoghi		Potenza nominale del motore degli utensili portatili						Dispositivi di comando e regolazione non incorporati			
			fino a 700 W inclusi		superiore a 700 W e fino a 1000 W inclusi		superiore a 1000 W e fino a 2000 W inclusi		ai morsetti di alimentazione		ai morsetti di carico	
(MHz)	dB (μV)	mV	dB (μV)	mV	dB (μV)	mV	dB (μV)	mV	dB (μV)	mV	dB (μV)	mV
0,15 ÷ 0,5	66	2	66	2	70	3	76	6	66	2	80	10
0,5 ÷ 5	60	1	60	1	64	1,5	70	3	60	1	74	5
5 ÷ 30	66	2	66	2	70	3	76	6	66	2	80	10

Nota. — I limiti si applicano su tutta la gamma di frequenze, ma, per ragioni pratiche, le misure si possono eseguire alle seguenti frequenze preferenziali: 0,16, 0,24, 0,55, 1, 1,4, 2, 3,5, 6, 10 e 22 MHz; per tutte queste frequenze la tolleranza è del ± 10%.

3.1.2. Frequenze da 30 a 300 MHz (potenza di disturbo). — Le tab. II e III indicano i valori limite della potenza di disturbo.

TABELLA II

Gamma di frequenze	Valori limite *L*			
	Apparecchi elettrodomestici e analoghi	Potenza nominale del motore degli utensili portatili		
		fino a 700 W inclusi	superiore a 700 W e fino a 1000 W inclusi	superiore a 1000 W e fino a 2000 W inclusi
(MHz)	dB (pW)	dB (pW)	dB (pW)	dB (pW)
30 ÷ 300	da 45 a 55	da 45 a 55	da 49 a 59	da 55 a 65
	con aumento lineare in funzione della frequenza			

Nota. — I limiti si applicano su tutta la gamma di frequenze, ma, per ragioni pratiche, le misure si possono eseguire a sei frequenze preferenziali, indicate, con i relativi valori limite, nella tabella III. Ciascuna frequenza di prova può essere scelta con una tolleranza di ± 5 MHz.

TABELLA III

Valori limite alle frequenze preferenziali

Frequenze	Valori limite L			
	Apparecchi elettrodomestici e analoghi	Potenza nominale del motore degli utensili portatili		
		fino a 700 W inclusi	superiore a 700 W e fino a 1000 W inclusi	superiore a 1000 W e fino a 2000 W inclusi
(MHz)	dB (pW)	dB (pW)	dB (pW)	dB (pW)
45	46	46	50	56
65	46	46	50	56
90	47	47	51	57
150	49	49	53	59
180	51	51	55	61
220	52	52	56	62

3.2. *Radiodisturbi intermittenti.* — Per gli elettrodomestici, gli utensili portatili, i dispositivi di alimentazione di recinti elettrici e gli apparecchi analoghi che provocano i radiodisturbi intermittenti di cui al punto 2.2, i valori limite devono essere stabiliti in conformità ai punti da 3.2.1 a 3.2.6. I valori limite per alcuni apparecchi nelle condizioni di funzionamento specificate sono riepilogati nell'Appendice 1. I valori limite ammessi per gli apparecchi non compresi nell'Appendice 1 vanno calcolati secondo i principi indicati in detti punti, seguendo gli esempi contenuti nell'Appendice stessa.

3.2.1. Qualora le commutazioni producano più di 2 clic in ciascun intervallo di 2 s o disturbi diversi dai clic, ad eccezione di quelli provocati dagli apparecchi di cui al punto 3.2.6.3, il radiodisturbo così causato deve rientrare negli stessi limiti stabiliti per i radiodisturbi persistenti di cui al punto 3.1.

Le fig. 2*a*, 2*b*, e 2*c* illustrano alcuni esempi di radiodisturbi intermittenti per i quali si applicano gli stessi valori limite previsti per i radiodisturbi persistenti.

3.2.2. Nel caso di clic conteggiati che non ricorrano più di due volte in ciascun intervallo di 2 s, il limite ammesso L_q è quello definito al punto 2.2.6 e precisato al punto 3.2.3 per tutte le categorie di apparecchi, ad eccezione di quelli specificati al punto 3.2.6. Esempi di formule sono dati nelle tab. *A*1, *B* e *C* dell'Appendice 1.

3.2.3. Il limite ammesso L_q applicabile per i clic conteggiati in funzione del valore limite L per i radiodisturbi persistenti, è dato dalla seguente formula:

$$L_q = (L + 44) \ (*) \qquad \text{per } N < 0{,}2$$

$$L_q = \left(L + 20 \log_{10} \frac{30}{N} \right) (*) \qquad \text{per } 0{,}2 \leq N \leq 30$$

$$L_q = L \ (*) \qquad \text{per } N > 30$$

Il valore di N viene determinato a 160 kHz, 550 kHz e 45 MHz rispettivamente per le gamme di frequenze da 150 a 500 kHz, da 0,5 a 30 MHz e da 30 a 300 MHz.

3.2.4. La misura dei radiodisturbi provocati da commutazioni viene effettuata ad un numero ridotto di frequenze: 160 kHz, 550 kHz, 1,4 MHz, 10 MHz, 45 MHz, 90 MHz e 220 MHz. E' ammessa una tolleranza di ± 10% sulle prime 4 frequenze e di ± 5 MHz sulle ultime 3 frequenze. In caso di prove prolungate è ammessa una ulteriore riduzione del numero delle frequenze di misura, ossia alle seguenti 3 frequenze: 160 kHz, 550 kHz e 45 MHz.

(*) dB (μV) per la gamma di frequenze 0,15 ÷ 30 MHz.
dB (pW) per la gamma di frequenze 30 ÷ 300 MHz.

3.2.5. Il numero di clic N deve essere determinato alle condizioni di funzionamento di cui all'art. 6. Per misurare i radiodisturbi intermittenti, gli apparecchi devono funzionare in dette condizioni.

3.2.6. Per taluni apparecchi, elencati ai punti seguenti, si applicano i limiti e le condizioni stabiliti ai punti da 3.2.1. a 3.2.5, tenendo conto delle eccezioni specificate.

3.2.6.1. Le presenti prescrizioni non si applicano agli interruttori o ai commutatori da azionarsi manualmente, che fanno parte di un apparecchio per inserirlo nella rete di alimentazione o per disinserirlo o per selezionare il programma (ad esempio, l'interruttore di una lampada o di una macchina per scrivere elettrica, ma non i pulsanti di avviamento o di arresto di macchine per cucire e di macchine calcolatrici).

3.2.6.2. Per gli apparecchi di cui alla tab. *B* dell'Appendice 1 e per gli apparecchi analoghi, il valore limite, nella gamma di frequenza da 0,15 a 0,20 MHz, è dato dalla formula:

$$L_q = 70 + 20 \log_{10} \frac{30}{N} \text{ dB } (\mu V).$$

Inoltre gli apparecchi di cui alla tab. *B* dell'Appendice 1, contrassegnati con un doppio asterisco, che sono a commutazione istantanea (cioè in cui la durata di ogni singolo clic è inferiore a 10 ms) e il cui numero di clic è inferiore o uguale a 5, vanno considerati conformi al valore limite indipendentemente dall'ampiezza dei clic.

3.2.6.3. Per gli apparecchi con numero di clic inferiore a 5, ogni coppia di disturbi causata dall'azionamento successivo di due o più contatti, la cui durata individuale non supera i 200 ms e che non è né preceduta né seguita entro 2 s da altro disturbo, va considerata come 2 clic, anche qualora l'intervallo tra i due disturbi sia inferiore a 200 ms.

Per questa categoria di apparecchi, per esempio i frigoriferi, l'esempio illustrato nella fig. 2*c* va considerato come 2 clic e non come un disturbo persistente.

3.2.6.4. Per gli apparecchi di cui alla tab. *D* dell'Appendice 1, il numero di clic N è uguale a $n_2 f/T$, dove n_2 è la somma delle commutazioni durante il tempo di osservazione T espresso in minuti, e f è un coefficiente dato nell'Appendice 1, tab. *D*.

3.2.6.5. I valori limite delle tensioni di disturbo per gli apparecchi di alimentazione di recinti elettrici sono applicabili soltanto fino a 30 MHz.

4. APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE NELLE PROVE DI CONFORMITA' DEGLI APPARECCHI PRODOTTI IN SERIE.

4.1. Le prove devono essere eseguite:

4.1.1. sia su un campione di apparecchi del tipo considerato, col metodo statistico di cui al punto 4.3;

4.1.2. sia, per ragioni di praticità, su un solo apparecchio. Il valore misurato deve allora essere di almeno 2 dB inferiore al valore limite.

4.2. Specialmente nel caso di cui al precedente punto 4.1.2., sono necessarie ulteriori prove saltuarie su apparecchi presi a caso dalla produzione. In caso di controversia che possa dar luogo ad un divieto di vendita, tale divieto dovrà essere deciso soltanto dopo prove eseguite in conformità con il punto 4.1.1.

4.3. La conformità ai valori limite va verificata con il metodo di prova che segue.

Normalmente la prova dovrebbe essere effettuata su un campione di almeno cinque e di non oltre dodici apparecchi dello stesso tipo. Tuttavia, qualora circostanze eccezionali non consentano di procurarsi un campione di cinque apparecchi, tale numero potrà essere ridotto a quattro o a tre. La conformità si giudica in base alla seguente relazione:

$$\bar{x} + k S_n \leq L,$$

dove

$\bar{x}$ media aritmetica dei livelli di disturbo degli n esemplari che costituiscono il campione:

S_n scarto quadratico medio di tali livelli, dato da

$$S^2_n = \frac{1}{n-1} \sum^n (x - \bar{x})^2;$$

x livello del disturbo prodotto da ogni singolo esemplare;

L valore limite;

k coefficiente desunto dalle tabelle relative alla distribuzione di t non centrale, il quale garantisce, per un livello di fiducia dell'80%, che almeno l'80% degli apparecchi del tipo esaminato rientra nei limiti. Il valore di k, funzione di n, è dato nella tabella seguente:

n	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

I valori di x, $\bar{x}$, S_n e L sono espressi in unità logaritmiche [dB (μV) o dB (pW)].

5. APPARECCHIATURA E METODI DI MISURA.

5.1. *Gamma di frequenze da* 0,15 *a* 30 *MHz.*

Lo strumento di misura deve essere conforme alla pubblicazione 1 del CISPR (1972): « Specifiche dell'apparecchiatura di misura CISPR per le frequenze comprese fra 0,15 e 30 MHz » (II edizione).

Le tensioni di disturbo prodotte dall'apparecchio in prova devono essere misurate ai morsetti di una rete fittizia a V avente impedenza di 150 Ω secondo la suddetta pubblicazione.

5.1.1. *Misure particolari per i dispositivi di comando e di regolazione a semiconduttori.* — La misura sui dispositivi di comando e di regolazione incorporati negli apparecchi deve avvenire in conformità del punto 5.1.

Qualora tali dispositivi non siano incorporati nell'apparecchio in prova, lo strumento di misura deve essere disposto come nella fig. 3 o, in caso di dispositivo unipolare, come indicato nella fig. 3 bis. Il carico deve avere il valore nominale indicato e, salvo indicazione contraria del costruttore, deve essere costituito da lampade ad incandescenza. La misura delle tensioni di disturbo ai morsetti di alimentazione va effettuata conformemente a quanto disposto al punto 5.1. La misura delle tensioni di disturbo ai morsetti del carico va effettuata mediante una sonda costituita da un condensatore e da una resistenza del valore minimo di 1500 Ω, collegati in serie con l'ingresso dello strumento di misura. Le misure verranno adeguatamente corrette, tenendo conto dell'impedenza della sonda e della conseguente ripartizione di tensione tra la sonda e lo strumento di misura.

Durante la misura, il dispositivo di comando e regolazione viene regolato in modo da ottenere la massima indicazione dello strumento di misura per ciascuna frequenza di prova.

5.1.2. *Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici.* — Il banco di misura deve essere sistemato conformemente alla fig. 4, simulando il recinto mediante un circuito comprendente una resistenza da 300 Ω collegata in serie con un condensatore da 10 nF (tensione nominale di 10 kV in corrente continua).

Il morsetto di terra del dispositivo di alimentazione del recinto va collegato al morsetto di terra della rete fittizia a V. Se il morsetto di terra del circuito del recinto non è chiaramente indicato, si mette a terra prima l'uno e poi l'altro morsetto.

I dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici che possono funzionare a corrente continua o a corrente alternata devono essere provati con entrambi i tipi di alimentazione.

Se il dispositivo di connessione alla sorgente di energia elettrica non prevede una polarità determinata, la prova va effettuata con entrambe le polarità.

La tensione di disturbo va misurata ai morsetti *a*, *b* e *c* del circuito rappresentato sulla fig. 4, essendo il dispositivo in prova in posizione normale, con un'inclinazione massima di 15° rispetto alla verticale, e i dispositivi di regolazione, accessibili senza l'uso di attrezzi, disposti per la massima intensità del radiodisturbo.

5.2. *Gamma di frequenze da* 30 *a* 300 *MHz.* — L'apparecchiatura di misura deve essere conforme alla pubblicazione 2 del CISPR (1961): « Specifiche dell'apparecchiatura di misura CISPR per le frequenze comprese fra 25 e 300 MHz », e alla modifica n. 1 (1969).

5.3. Per i radiodisturbi intermittenti, lo strumento di misura deve essere conforme alla raccomandazione 41 del CISPR (1970) « Valutazione automatica dei radiodisturbi causati da commutazioni ».

Sono ammessi altri metodi purché essi conducano agli stessi risultati con lo stesso grado di precisione.

5.4. Per gli apparecchi a commutazione istantanea di cui al punto 3.2.6.2, occorre determinare la durata del disturbo provocato dal termostato. Tale durata può essere misurata nel modo seguente: l'apparecchio in prova viene collegato alla rete fittizia CISPR a V. Se si dispone di uno strumento di misura CISPR, lo si collega ad una rete a V, mentre un oscilloscopio viene collegato all'uscita a frequenza intermedia dello strumento di misura CISPR. Se non si dispone di uno strumento di misura CISPR, l'oscilloscopio viene collegato direttamente alla rete a V. La base dei tempi dell'oscilloscopio può essere sincronizzata dall'impulso del disturbo da misurare; la velocità di scansione è commutata sulla posizione 1 ÷ 10 ms/cm. Il fenomeno può essere registrato sullo schermo di un oscilloscopio a memoria, oppure fotografato. E' così possibile misurarne la durata.

6. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DURANTE LE PROVE.

6.1. *Condizioni e durata di funzionamento, interpretazione dei risultati.*

6.1.1. L'apparecchio in prova deve funzionare rispettando le condizioni che seguono.

6.1.1.1. Il carico deve essere quello definito ai punti 6.2 e 6.3 o, nel caso di apparecchi non contemplati da detti punti, quello corrispondente alle condizioni normali di funzionamento indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal costruttore.

6.1.1.2. La durata di funzionamento, nel caso di apparecchi con indicazioni della durata normale di funzionamento, è conforme a tale indicazione; in tutti gli altri casi, la durata di funzionamento non è limitata; si raccomanda di mantenere l'apparecchio in funzione nel corso delle misure eseguite a diverse frequenze.

6.1.1.3. Non è prescritto alcun periodo di funzionamento preventivo, ma, prima della prova, l'apparecchio deve comunque aver funzionato per un periodo di tempo sufficiente affinché il suo funzionamento possa essere considerato rappresentativo di quello che avviene nella vita normale dell'apparecchio. Il funzionamento preventivo deve aver luogo presso il costruttore.

6.1.1.4. L'apparecchio in prova deve essere alimentato alla tensione nominale. Se il livello del radiodisturbo varia in misura notevole in dipendenza della tensione di alimentazione, la prova va effettuata alle frequenze per le quali i risultati si avvicinano di più ai limiti e con tensioni di alimentazione comprese tra 0,9 e 1,1 volte la tensione nominale dell'apparecchio. Gli apparecchi con più di una tensione nominale vanno provati alla tensione nominale che produce il massimo livello di radiodisturbo.

6.1.1.5. Il tempo minimo di osservazione T, di cui al punto 2.2.4, deve essere: per gli apparecchi ad arresto automatico, la durata del programma completo se esso produce 40 o più clic conteggiati; se il programma non produce 40 clic, deve essere ripetuto integralmente tante volte quanto è necessario per produrre almeno 40 clic conteggiati. Tuttavia per gli apparecchi senza arresto automatico, tale durata è limitata a 2 h, se durante questo periodo di 2 h non vengono prodotti 40 clic. L'intervallo tra la fine di un programma e l'inizio del programma successivo deve essere escluso dal tempo di osservazione.

6.1.1.6. Negli apparecchi non a programma per determinare N (ma non per determinare il valore tipico dei clic conteggiati) il tempo T può essere ridotto ad un minimo di 2 h.

6.1.1.7. Negli apparecchi con arresto automatico e con pluralità di programmi, per determinare N va scelto il programma che dà il suo massimo valore.

6.1.2. Per l'interpretazione dei valori letti sullo strumento di misura, si procede nel modo che segue.

6.1.2.1. L'indicazione dello strumento di misura va osservata per almeno 15 s per ciascuna frequenza di prova; si tiene conto della lettura più elevata.

6.1.2.2. Nella gamma di frequenze da 30 a 300 MHz, le misure si effettuano nel modo che segue.

6.1.2.2.1. Le misure vanno effettuate sull'intero spettro di frequenze.

Nota. — A questo scopo è sufficiente effettuare le misure alle seguenti frequenze preferenziali: 45, 65, 90, 150, 180, 220 MHz, con una tolleranza di ± 5 MHz.

6.1.2.2.2. Le misure vengono ripetute su almeno una frequenza prossima a ciascuna delle seguenti frequenze: 45, 90, 220 MHz.

6.1.2.2.3. Se le differenze osservate fra i livelli di radiodisturbo misurati secondo i punti 6.1.2.2.1 e 6.1.2.2.2 sono inferiori o uguali a 2 dB per le rispettive frequenze, si adotta la curva ottenuta in base al punto 6.1.2.2.1. Se tali differenze sono superiori a 2 dB, si ripete la misura per l'intero spettro di frequenze e si tiene conto della lettura più elevata di tutte le misure effettuate a ogni frequenza.

6.2. *Carichi normali per apparecchi a motore elettrico.*

6.2.1. *Apparecchi elettrodomestici, e analoghi, a motore.*

6.2.1.1. Aspirapolvere: funzionamento continuo, senza accessori e con il massimo flusso d'aria, ma con il sacchetto per la polvere montato.

6.2.1.2. Lucidatrici per pavimenti: funzionamento continuo, senza carico meccanico applicato alle spazzole.

6.2.1.3. Macchine per cucire:

a) radiodisturbo persistente prodotto dal motore: il motore deve funzionare in modo continuo con il piedino di cucitura abbassato, ma senza stoffa. Il regolatore deve essere nella posizione corrispondente alla velocità massima del motore;

b) radiodisturbi prodotti durante l'avviamento o l'arresto: la velocità del motore deve salire al valore massimo in 5 s. La manovra di arresto deve essere effettuata spostando rapidamente l'interruttore nella posizione di aperto. Si determina il numero di clic N nell'ipotesi di un avviamento ogni 15 *s*.

6.2.1.4. Spremisucco: vedi punto 6.2.1.7.

6.2.1.5. Orologi: funzionamento continuo.

6.2.1.6. Ventilatori: funzionamento continuo con il massimo flusso d'aria; se l'apparecchio è munito di riscaldatore, il ventilatore deve essere provato successivamente con e senza riscaldatore.

6.2.1.7. Mescolatori di alimenti (tipi per cucina): senza carico; il regolatore di velocità viene messo prima nella posizione corrispondente alla velocità media e successivamente in quella corrispondente alla velocità massima.

6.2.1.8. Mescolatori di liquidi: vedi punto 6.2.1.7.

6.2.1.9. Frigoriferi: funzionamento continuo, con la porta chiusa. Il termostato deve essere posto, sul valore medio della sua corsa di regolazione. Il vano interno deve essere vuoto e non riscaldato. La misura va eseguita quando è raggiunto il funzionamento a regime.

Il valore di N è calcolato basandosi sulla metà del numero di scatti del termostato all'ora.

6.2.1.10. Lavabiancheria: funzionamento con acqua, ma senza biancheria. Se la macchina è munita di un termostato, questo deve essere regolato per la massima temperatura, che però non deve superare i 90°C. Il programma della macchina deve essere quello che produce il massimo valore di N.

6.2.1.11. Asciugatrici centrifughe: funzionamento continuo, senza carico.

6.2.1.12. Lavastoviglie: vedi punto 6.2.1.10.

6.2.1.13. Asciugacapelli: vedi punto 6.2.1.6.

6.2.1.14. Rasoi e tagliacapelli: funzionamento continuo, senza carico, di durata non superiore a 10 min.

6.2.1.15. Apparecchi per massaggi: funzionamento continuo, senza carico.

6.2.1.16. Macchine per ufficio, distributori e giochi automatici.

6.2.1.16.1. Macchine per scrivere: funzionamento continuo.

6.2.1.16.2. Macchine addizionatrici, calcolatrici e registratori di cassa:

a) radiodisturbo dovuto ai motori: se possibile, il motore deve funzionare per periodi sufficientemente lunghi in modo da permettere letture stabili, non influenzate dal disturbo dovuto all'interruttore;

b) radiodisturbo dovuto agli interruttori: funzionamento intermittente con almeno 30 avviamenti al minuto. Se non si possono raggiungere 30 avviamenti al minuto, si sceglie il funzionamento intermittente che comporta il massimo numero di avviamenti al minuto possibile in pratica.

6.2.1.16.3. Distributori e giochi automatici: vedi punto 6.1.1.7.

6.2.1.17. Proiettori.

6.2.1.17.1. Proiettori cinematografici: funzionamento continuo, con pellicola e lampada accesa.

6.2.1.17.2. Proiettori di diapositive: funzionamento continuo, senza diapositiva, ma con lampada accesa.

Il valore di N va determinato sulla base di quattro cambi di immagine al minuto, ma senza diapositiva.

6.2.1.18. Macinacaffè: funzionamento a vuoto.

6.2.1.19. Tosaerba: funzionamento continuo, senza carico.

6.2.1.20. Macchine mungitrici: funzionamento continuo, senza il vuoto.

6.2.2. *Utensili portatili a motore elettrico.* — Gli utensili a mano con masse vibranti od oscillanti incorporate dovranno, ove possibile, essere provati previa rimozione o disinserzione di tali masse, salvo indicazione contraria.

6.2.2.1. Trapani: funzionamento continuo, senza carico.

6.2.2.2. Avvitatrici e chiavi a percussione: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.3. Mole, levigatrici del tipo a disco e pulitrici: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.4. Levigatrici del tipo non a disco: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.5. Seghe e coltelli: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.6. Martelli: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.7. Pistole a spruzzo: funzionamento continuo, con il contenitore vuoto e senza accessori.

6.2.2.8. Cesoie: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.9. Filettatrici: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.10. Seghe a moto alternato per legno e materiali simili: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.11. Agitatori per liquidi (vibratori immersi): funzionamento continuo, con agitatore inserito, al centro di un contenitore cilindrico in lamiera di acciaio, riempito con un volume d'acqua pari a 50 volte quello dell'agitatore (vibratore).

6.2.2.12. Trapani a percussione: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.2.13. Piallatrici: vedi punto 6.2.2.1.

6.2.3. *Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono.*

6.2.3.1. Giradischi: funzionamento continuo, senza disco.

6.2.3.2. Registratori magnetici: funzionamento continuo, con supporto magnetico.

6.2.3.3. Proiettori di pellicole sonore: funzionamento continuo, con pellicola e lampada accesa.

6.2.4. *Apparecchi elettromedicali a motore.* — Il punto 6.2.4. è in corso di revisione allo scopo di adeguarsi all'evoluzione della tecnica.

6.2.4.1. Trapani per dentisti:

a) radiodisturbo persistente del motore: il motore deve funzionare in modo continuo a vuoto, completo di mandrino, ma senza fresare il materiale; il regolatore di velocità deve essere nella posizione corrispondente alla velocità massima;

b) radiodisturbo durante l'avviamento e l'arresto: vedi punto 6.2.1.3.

6.2.4.2. Seghe e bisturi: funzionamento continuo, a vuoto.

6.2.4.3. Elettrocardiografi e registratori analoghi: funzionamento continuo, con nastro registratore.

6.2.4.4. Pompe: funzionamento continuo, con liquido.

6.3. *Condizioni supplementari per gli apparecchi elettrodomestici e analoghi senza motore.* — Prima di iniziare la prova gli apparecchi devono aver raggiunto il regime termico.

Se il coefficiente di utilizzazione (vedi punto 2.3) specificato non può essere raggiunto, deve essere adottato quello più elevato possibile.

6.3.1. *Cucine, apparecchi ad uno o più fornelli controllati da termostati o da regolatori.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto; una pentola di alluminio riempita d'acqua deve essere collocata sul fornello e riscaldata sino ad ebollizione. Il valore di *N* è pari alla metà del numero al minuto degli scatti del dispositivo, per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.2. *Forni di cottura.* — Funzionamento senza dissipazione del calore prodotto, con sportello chiuso. Il valore di *N* deve essere determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.3. *Scaldavivande, piastre, cassetti, armadi riscaldanti.* — Funzionamento senza dissipazione del calore prodotto. Il valore di *N* deve essere determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.4. *Generatori di vapore per il riscaldamento indiretto di apparecchi per l'industria alberghiera, apparecchi per riscaldamento a bagnomaria aperti.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto, usando la normale quantità di acqua. Il valore *N* deve essere determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.5. *Pentole, rosticcere da tavola, friggitrici.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto. Il livello dell'olio nel punto più caldo della superficie riscaldante deve essere di:

30 mm per le pentole (padelle);

10 mm per le rosticcere da tavola;

10 mm per le friggitrici (salvo sia indicato altro livello minimo).

Il valore di *N* deve essere determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.6. *Ferri da cialda, graticole.* — Funzionamento senza dissipazione del calore prodotto, con sportello chiuso. Il valore di *N* deve essere determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.7. *Caldaie, apparecchi di cottura, bollitori fissi, casseruole, bollitori, macchine per caffè espresso, scaldalatte, scaldapoppatoi, scaldacolla, sterilizzatori, pentole per bucato.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto, riempiti a metà d'acqua e senza coperchio. Qualora sia possibile regolare la temperatura, il valore di *N* va determinato per una regolazione media.

6.3.8. *Frigoriferi ad assorbimento*: vedi punto 6.2.1.9.

6.3.9. *Stiratrici* (stiratrici da tavolo, stiratrici rotanti, presse). — Il valore di *N* per i clic prodotti dal termostato va determinato senza dissipazione del calore prodotto, con la superficie riscaldante in posizione aperta e il termostato regolato su una temperatura elevata. Il valore di *N* per i clic dovuti all'interruttore di comando dell'eventuale motore ausiliario deve essere determinato in condizioni tali che il calore prodotto permetta di stirare due asciugamani umidi (circa 1 m × 0,5 m) al minuto. Per calcolare il limite del livello di disturbo ammesso, si devono sommare i due valori di *N*.

6.3.10. *Ferri da stiro.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore, ricorrendo al raffreddamento ad aria, ad olio o ad acqua. Si ammette che il valore di *N* sia considerato uguale a 0,66 volte il numero degli scatti del termostato regolato per una temperatura elevata e per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.11. *Apparecchi per il riscaldamento dei locali* (radiatori con ventola, radiatori a convezione, radiatori ad olio e analoghi). — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto. Il valore di *N* viene determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.12. *Asciugacapelli*: vedi punto 6.3.11.

6.3.13. *Tostapane.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto, con fette di pane raffermo di circa 24 ore (dimensioni circa 10 cm × 9 cm × 1 cm); ogni ciclo deve comprendere un periodo di lavoro e un periodo di riposo. Il periodo di riposo deve essere di 30 s. Il valore di *N* viene determinato per una regolazione che consenta di ottenere fette di pane tostato bruno-dorato.

6.3.14. *Scaldacqua istantanei, scaldacqua ad accumulazione e scaldacqua non ad accumulazione.* — Funzionamento nelle condizioni di adeguata dissipazione del calore prodotto. La temperatura dell'acqua entrante non deve superare i 35°C. Il valore di *N* viene determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.15. *Apparecchi elettrotermici flessibili* (termofori, termocoperte, scaldaletti, materassi). — Devono essere stesi fra due stuoie morbide (per esempio stuoie coibenti) che si estendano oltre la superficie riscaldante di almeno 10 cm. Lo spessore e la conducibilità termica vanno scelti in modo che il valore di *N* possa essere determinato per un coefficiente di utilizzazione del 50 %.

6.3.16. *Termostati per la regolazione a distanza di radiatori elettrici per appartamenti, di scaldacqua elettrici, di caldaie a gasolio o gas e apparecchi analoghi* (vedi punto 6.3.11). — Quando il termostato può essere utilizzato unitamente ad un relè o ad un contattore, le prove devono essere effettuate usando come carico il dispositivo che presenta la massima induttanza riscontrabile in pratica. Per ottenere un risultato soddisfacente è essenziale far funzionare i contatti per un numero sufficiente di volte con un carico opportuno in modo da assicurare che il livello del radiodisturbo sia rappresentativo dei valori riscontrati nelle normali condizioni di impiego.

FIG. 1 - Esempi di radiodisturbi intermittenti classificati come clic (vedi punto 2.2.1).

Fig. 1 a - Un clic disturbo di durata non superiore a 200 ms costituito da una serie continua di impulsi.

Fig. 1 b - Un clic: impulsi singoli inferiori a 200 ms, distanziati meno di 200 ms e che non durano oltre 200 ms.

Fig. 1 c - Due clic, due disturbi, ciascuno di durata non superiore a 200 ms e distanziati almeno di 200 ms.

FIG. 2 - Esempi di radiodisturbi intermittenti per i quali sono validi gli stessi limiti dei radiodisturbi persistenti (vedi punto 2.2.1).

Fig. 2 a - Più di due disturbi di durata inferiore a 200 ms, distanziati di 200 ms o più, in un periodo di 2 s.

Fig. 2 b - Impulsi singoli più brevi di 200 ms, distanziati meno di 200 ms e con durata complessiva superiore a 200 ms.

Fig. 2 c - Due disturbi distanziati meno di 200 ms e con durata complessiva superiore a 200 ms.

Posizioni dei commutatori:

A1: misura della rete di alimentazione

A2: misura del carico

B1 - B2: collegamenti successivi durante la misura del carico

FIG 3 - Disposizione di misura per apparecchi di regolazione (ved. punto 5.1.1.).

FIG. 3 bis - Dispositivo di misura per apparecchi di regolazione unipolari (vedi punto 5.1.1).

FIG. 4 Disposizione di misura delle tensioni di disturbo prodotte da apparecchi di alimentazione di recinti elettrici (vedi punto 5.1.2).

Nota 1 - La massa dello strumento di misura deve essere permanentemente collegata a quella della rete fittizia a V.

2 - La lunghezza del cavo coassiale della sonda non deve superare 2 m.

3 - Quando il commutatore A è nella posizione 2, l'uscita coassiale della rete fittizia 1 deve essere chiusa da una impedenza equivalente a quella di entrata dello strumento di misura CISPR.

4 - I fili che collegano il carico ai morsetti di uscita dell'apparecchio in prova devono essere di lunghezza compresa fra 0,5 e 1 m.

5 - Nel caso di un dispositivo unipolare inserito su un solo filo dell'alimentazione, le misure devono essere eseguite secondo la fig. 3 bis seguente:

1 Dispositivo di alimentazione di un recinto elettrico

2 Rete fittizia a V conforme alla figura 9, allegato D, della pubblicazione 1 del CISPR (questa rete ha una impedenza di 150 Ω tra ciascun morsetto a, b, c e il morsetto di terra).

3 Cordone di rete dell'apparecchio di alimentazione per recinto elettrico.

4 Strumento di misura conforme alla pubblicazione 1 del CISPR

5 Componenti del circuito equivalente che sostituisce il recinto (la resistenza di 300 Ω è formata da una resistenza di 150 Ω in serie con quella della rete fittizia a V).

APPENDICE 1

Limiti del radiodisturbo prodotto dalle commutazioni di apparecchi specifici nel caso in cui sia applicabile la formula $20 \log_{10} \frac{30}{N}$

Tabella *A1*

Tipo di apparecchio	Condizioni speciali	Gamma di frequenze (MHz)	Valore limite ammesso *Lq* (1)
Generatori di vapore	nessuna	0,15 ÷ 0,5	$66 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (μV)
Friggitrici		0,5 ÷ 5,0	$60 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (μV)
Rosticcere da tavola		5,0 ÷ 30	$66 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (μV)
Ferri da cialda		30 ÷ 300	$(45 \div 55) + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (pW) (aumento lineare con la frequenza)
Scaldapoppatoi			
Scaldacolla			
Stiratrici rotanti, radiatori con ventola, radiatori a olio e analoghi			
Asciugacapelli			
Scaldacqua ad accumulo e non ad accumulo			
Materassi termici			
Apparecchi di alimentazione di recinti elettrici			
Lavabiancheria			
Lavastoviglie			

(1) Si applicano i punti da 3.2.1 a 3.2.5.

Tabella *A2*

Tipo di apparecchio	Condizioni speciali	Gamma di frequenze (MHz)	Valore limite ammesso *Lq*
Pulsanti di avviamento di macchine per cucire	Come da tabella A1: i valori di N sono ottenuti conformemente al punto 6.2 (vedi anche tab. D)		
Pulsanti di avviamento di trapani per dentisti			
Stiratrici da tavolo e non da tavolo			
Presse per stirare			
Regolatori di velocità di macchine per cucire			
Regolatori di velocità di trapani per dentisti			
Pulsanti di avviamento di macchine addizionatrici			
Pulsanti di avviamento di macchine calcolatrici			
Pulsanti di avviamento di registratori di cassa			
Dispositivi per il cambiamento delle diapositive dei proiettori			

Tabella *B*

Tipo di apparecchio	Condizioni speciali	Gamma di frequenze (MHz)	Valore limite ammesso Lq (3)
Scaldavivande	nessuna		
Forni di cottura			
Friggitrici			
Riscaldatori di ambienti			
Riscaldatori con ventola			
Radiatori a convezione			
Frigoriferi (1)			
Riscaldatori ad immersione		0,15 ÷ 0,2	$70 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (µV)
Scaldacqua per bagnomaria			
Scaldacqua istantanei		0,2 ÷ 0,5	$66 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (µV)
Ferri da cialda			
Bollitori per acqua		0,5 ÷ 5	$60 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (µV)
Macchine per caffè espresso			
Scaldalatte		5 ÷ 30	$66 + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (µV)
Sterilizzatori			
Termofori		30 ÷ 300	$(45 \div 55) + 20 \log_{10} \frac{30}{N}$ dB (pW)
Termocoperte			
Scaldaletti			(aumento lineare con la frequenza)
Termostati per la regolazione a distanza di radiatori elettrici per appartamenti, di scaldacqua elettrici, di caldaie a gasolio			
Ferri da stiro (2)			
Padelle per friggere (2)			
Tostapane automatici (2)			
Cucine con piastre di cottura automatiche (2)			
Termopentole (2)			

(1) Vedi anche punto 3.2.6.3.
(2) Quando la durata del clic è inferiore a 10 ms e $N \leq 5$, non vi sono limiti di ampiezza del radiodisturbo.
(3) Si applica il punto 3.2.6.2.

Tabella *C*

Tipo di apparecchio	Condizioni speciali	Gamma di frequenze (MHz)	Valore limite ammesso Lq (1)
Tutti gli apparecchi, salvo quelli indicati nella tabella B; per questi ultimi, nella gamma di frequenza fra 0,15 e 0,2 MHz, il valore limite è di 114 dB (µV)	per $N < 0{,}2$	0,15 ÷ 0,5	110 dB (µV)
		0,5 ÷ 5	104 dB (µV)
		5 ÷ 30	110 dB (µV)
		30 ÷ 300	89 ÷ 99 dB (pW)
			(aumento lineare con la frequenza)

(1) Si applica il punto 3.2.3.

Tabella *D*

Il numero di clic N è dato da $N = \frac{n_2 f}{T}$, dove n_2 è la somma delle aperture e chiusure dei contatti (commutazioni) durante il tempo di osservazione di T minuti.

Tipo di apparecchio	Coefficiente f	Condizioni speciali vedi punti	Valore limite ammesso L_q
Cucine	0,5	6.3.1	Vedi tabelle A1, A2, B e C
Apparecchi muniti di uno o più fornelli controllati da termostati o da regolatori	0,5	6.3.1	
Frigoriferi	0,5	6.2.1.9	
Ferri da stiro	0,66	6.3.10	
Regolatori di velocità e pulsanti di avviamento per:			
macchine per cucire	1,0	6.2.1.3	
trapani per dentisti	1,0	6.2.4.1	
Pulsanti di avviamento per:			
macchine addizionatrici	1,0	6.2.1.16.2	
macchine calcolatrici	1,0	6.2.1.16.2	
registratori di cassa	1,0	6.2.1.16.2	
Proiettori di diapositive	1,0	6.2.1.17.2	

APPENDICE 2

Esempi di utilizzazione del metodo del quartile superiore per determinare la conformità ai limiti di radiodisturbo (vedi punto 2.2.7.)

Registrazione della prova

Numero di clic N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Livello dB (µV)	94	100	98	102	97	90	98	99	96	94
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	94	90	97	94	100	94	99	80	96	91
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	87	88	98	88	86	80	94	90	92	83
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	96	86	96	86	98	92	97	90	97	90
	41	42	43	44	45					
	98	93	97	99	100					

Esempio I:

Friggitrice (apparecchio respinto).

Tempo totale di registrazione T = 35 min.

Numero totale di clic n_1 = 45 (dalla registrazione della prova).

$$N = \frac{45}{35} = 1{,}3$$

$$20 \log_{10} \frac{30}{N} = 20 \log_{10} \frac{30}{1{,}3} = 27{,}5 \text{ dB}$$

Livello ammissibile a 160 kHz: 70 + 27,5 = 97,5 dB (µV).

Nell'esempio riportato, 12 clic (n. 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 23, 35, 41, 44 e 45) superano il limite di 97,5 dB (µV).

Poiché si ammettono solanto $\frac{45}{4}$ = 11 clic superiori al limite, l'apparecchio deve essere respinto.

Esempio II:

Radiatore ad olio (apparecchio accettato).

Tempo totale di registrazione T = 135 min.

Numero totale di clic n_1 = 45.

$$N = \frac{45}{135} = 1/3$$

$$20 \log_{10} \frac{30}{N} = 20 \log_{10} 90 = 39{,}2 \text{ dB}$$

Livello ammissibile per 160 kHz: 66 + 39,2 = 105,2 dB (µV).

Nell'esempio riportato nessun clic supera il limite di 105,2 dB (µV). L'apparecchio viene accettato.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
DARIDA

ALLEGATO *B*

Il contrassegno da applicare in modo inamovibile sugli apparecchi di cui sia stata accertata la conformità deve contenere i dati indicati nel seguente fac-simile:

. . . . (1)

Conforme al D.M. . . . .

Certificato o attestato n. . . . . (2)

del . . . .

(1) Indicare il nome o la sigla dell'organismo che ha eseguito le verifiche di conformità.
(2) Indicare gli estremi del certificato o dell'attestato di conformità.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
DARIDA

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dall'impresa edile Pascali Antonio, in Galatina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 27 maggio 1980, con la quale l'impresa edile Pascali Antonio, con sede in Galatina (Lecce) e cantieri in L'Aquila, chiede la rateazione di un residuo carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenuta alla fonte) afferente l'anno 1978, e relativi interessi e sopratasse, per complessive L. 28.900.033, iscritto nei ruoli speciali di aprile 1980, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Lecce ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del residuo carico tributario di lire 28.900.033 dovuto dall'impresa edile Pascali Antonio è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9697)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano, per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980 con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1980 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9730)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2540/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che fissa il prezzo da applicare allo stadio cif alle importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 2541/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2542/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2543/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2544/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2545/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2546/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2547/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2548/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2549/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2550/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 260 *del* 3 *ottobre* 1980.

(246/C)

Regolamento (CEE) n. 2551/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 262 *del* 6 *ottobre* 1980.

(247/C)

Regolamento (CEE) n. 2552/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2553/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2554/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2555/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 2556/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, recante applicazione di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 2557/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria.

Regolamento (CEE) n. 2558/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2559/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2560/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria.

Pubblicati nel n. L 261 *del* 4 *ottobre* 1980.

(248/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Fabbricazione terre speciali a r.l. », in Saronno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980 il rag. Liano Pozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Fabbricazione terre speciali a r.l. - F.T.S. », in Saronno (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 21 febbraio 1980, in sostituzione del dott. Francesco De Marinis, rinunciatario.

(9592)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Vicomoscano, in Casalmaggiore, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, il dott. Michele Potenza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Vicomoscano, in Casalmaggiore (frazione Vicomoscano), in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del rag. Lionello Zanoli, che ha rinunciato all'incarico.

(9593)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa artigiana femminile Sa Ghia » a r.l., in Paulilatino.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1980, la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa artigiana femminile Sa Ghia » a r.l., in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito dott. Felice Contu in data 25 gennaio 1964, rep. n. 45.421, registro società n. 968, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio Chelo.

(9594)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « San Simaco » a r.l., in Simaxis.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1980, la società cooperativa agricola « San Simaco » a r.l., in Simaxis (Oristano), costituita per rogito dott. Carlo Passino in data 26 novembre 1969, rep. n. 40.298, registro società n. 1211, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Mario La Luce.

(9595)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 11 giugno 1980, relativo alla nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 giugno 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 5516, dove è scritto: « *Battistelli* Ezio », leggasi: « *Battistel* Ezio »;

alla pag. 5521, nella colonna relativa alla residenza di Nigrì Rita, dove è scritto: « S. Agata *Li Battisti* », leggasi: « S. Agata *Li Battiati* »;

alla pag. 5522, nella colonna relativa al luogo di nascita di Sacchi Leonino, dove è scritto: « *Gropello* Cairoli », leggasi: « *Groppello* Cairoli ».

(9764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 23 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,80	881,80	882 —	881,80	881,75	881,75	881,70	881,80	881,80	881,80
Dollaro canadese	753 —	753 —	754,50	753 —	753,98	753 —	753,90	753 —	753 —	753 —
Marco germanico	473,20	473,20	473,50	473,20	473,24	473,15	473,155	473,20	473,20	473,20
Fiorino olandese	437,03	437,03	437,60	437,03	436,98	437,02	436,94	437,03	437,03	437 —
Franco belga	29,57	29,57	29,56	29,57	29,55	29,55	29,563	29,57	29,57	29,55
Franco francese	205,26	205,26	204,75	205,26	205,34	205,25	205,25	205,26	205,26	205,25
Lira sterlina	2160,80	2160,80	2153,75	2160,80	2154,20	2160,75	2160,50	2160,80	2160,80	2160,80
Lira irlandese	1776,90	1776,90	1780 —	1776,90	1769,81	—	1780 —	1776,90	1776,90	—
Corona danese	153,89	153,89	154 —	153,89	153,96	153,85	153,92	153,89	153,89	153,87
Corona norvegese	179,18	179,18	179 —	179,18	179,23	179,15	179,22	179,18	179,18	179,15
Corona svedese	209,29	209,29	209,50	209,29	209,10	209,25	209,26	209,29	209,29	209,28
Franco svizzero	530 —	530 —	531,50	530 —	530,15	530 —	529,90	530 —	530 —	530 —
Scellino austriaco	66,883	66,883	66,90	66,883	66,88	66,85	66,88	66,883	66,883	66,85
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,45	17,40	17,32	17,35	17,50	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	11,782	11,782	11,81	11,782	11,78	11,75	11,79	11,782	11,782	11,76
Yen giapponese	4,191	4,191	4,1975	4,191	4,19	4,20	4,18	4,191	4,191	4,19

Media dei titoli del 23 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,050
» 5,50% » » 1968-83	85,550
» 5,50% » » 1969-84	82,375
» 6% » » 1970-85	79,525
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,200
» 9% » » 1975-90	75,975
» 9% » » 1976-91	77,250
» 10% » » 1977-92	81,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,325
» » » » 1- 7-1979/81	99,050
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,150
» » » » 1- 5-1979/82	97,375
» » » » 1- 7-1979/82	97,375
» » » » 1-10-1979/82	97,475
» » » » 1- 1-1980/82	97,675
» » » » 1- 3-1980/82	97,975
» » » » 1- 1-1980/83	97,475
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,700
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,125
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,725
» » » 12% 1- 4-1982	94,825
» » » 12% 1-10-1983	91,800
» » » 12% 1- 1-1984	91,350
» » » 12% 1- 4-1984	91,625
» » » 12% 1-10-1984	92,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,75
Dollaro canadese	753,45
Marco germanico	473,177
Fiorino olandese	436,985
Franco belga	29,566
Franco francese	205,255
Lira sterlina	2160,65
Lira irlandese	1778,45
Corona danese	153,905
Corona norvegese	179,20
Corona svedese	209,275
Franco svizzero	529,95
Scellino austriaco	66,881
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,786
Yen giapponese	4,185

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NAPOLI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15:

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

Il 10 % di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Napoli in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Napoli, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Napoli. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in foza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Napoli e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori medesimi che non siano residenti nel comune di Napoli o in altro comune della provincia di Napoli, sono tenuti ad indicare in quale comune intendano fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano effettivo servizio, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 2 maggio 1980

Il direttore provinciale reggente: De Rosa

Registrato alla Corte dei conti - Napoli, addì 10 *giugno* 1980
Registro n. 8 *Poste, foglio n.* 101

Allegato *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli

Il sottoscritto . . . (1)
nato a . . . il . . .
residente in . . . via
n. . . provincia . . . , chiede di essere ammesso al concorso per titoli a sessantacinque posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1150/1980 del 2 maggio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9609)

Concorso, per titoli, ad ottanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SALERNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Reubbplica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n 3, e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, ad ottanta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno.

Il 10% di tali posti, pari a otto, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente sono iscritti o sono stati iscritti specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Salerno in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Salerno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di

servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Salerno.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comunque presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Salerno e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Salerno intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, addì 2 febbraio 1980

Il direttore provinciale: DE LUCA

Registrata alla Corte dei conti - Napoli, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 2

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . . n. . . provincia . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad ottanta posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 6588/1/9 del 6 febbraio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9610)

Concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pesaro-Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PESARO-URBINO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pesaro-Urbino.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pesaro-Urbino dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza della nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pesaro-Urbino in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pesaro-Urbino, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Pesaro-Urbino.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato e nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pesaro-Urbino e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pesaro, addì 1° aprile 1980

Il direttore provinciale: LAURITA

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 15 maggio 1980
Registro n. 2 Poste, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pesaro

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . il . .
residente in . . . . via . .
n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° aprile 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9611)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a trenta posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige per le sole province di Trento e Belluno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 16 ottobre 1980 - 15ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 maggio 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1980, registro n. 8, foglio n. 190, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

(9751)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a trenta posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 16 ottobre 1980 - 15ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1980, n. 4283, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1980, registro n. 8, foglio n. 189, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

(9752)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Ancona alle ore 7,30 del giorno 16 novembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «B. Stracca, via Montebello, 23;

liceo scientifico «Luigi di Savoia», via Vecchini, 2;

istituto tecnico industriale «Vito Volterra» Torrette di Ancona.

(9830)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a un posto di vigilatrice penitenziaria, operaia qualificata, presso la casa circondariale, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con decreto 11 aprile 1980, n. 21105/Pr. I, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980, registro n. 1, foglio n. 160, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 16 settembre 1980, n. 47, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso ad un posto di vigilatrice penitenziaria, operaia qualificata, presso la casa circondariale.

Questo posto è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 16 settembre 1980.

(9837)

Concorso pubblico a ventisei posti di operaio qualificato, operatore specializzato di terza categoria, presso le ferrovie dello Stato, riservato ad appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

Con decreto 18 giugno 1980, n. 21057/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1980, registro n. 1, foglio n. 231, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 9 settembre 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a ventisei posti di operaio qualificato, operatore specializzato di terza categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di detti posti uno è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, ventiquattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 9 settembre 1980.

(9841)

Concorso pubblico a quattro posti di assistente, carriera esecutiva, presso l'ufficio del genio civile, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con decreto 1° aprile 1980, n. 21107/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980, registro n. 1, foglio n. 159, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 9 settembre 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quattro posti di assistente, carriera esecutiva, presso l'ufficio del genio civile.

Questi posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 9 settembre 1980.

(9843)

Concorso pubblico a sei posti di segretario, tecnico di quarta categoria, presso le ferrovie dello Stato, riservato ad appartenenti ai gruppi linguistici italiano e tedesco.

Con decreto 2 giugno 1980, n. 21062/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1980, registro n. 1, foglio n. 214, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 9 settembre 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sei posti di segretario, tecnico di quarta categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di detti posti uno è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e cinque posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 9 settembre 1980.

(9840)

Concorso pubblico a nove posti di geometra, carriera di concetto, presso l'ufficio tecnico erariale, riservato ad appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

Con decreto 11 marzo 1980, n. 21031/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 134, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 9 settembre 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a nove posti di geometra, carriera di concetto, presso l'ufficio tecnico erariale.

Di detti posti uno è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, sette ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 9 settembre 1980.

(9842)

Concorso pubblico a due posti di geometra, carriera di concetto, presso l'ufficio del genio civile, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con decreto 11 aprile 1980, n. 21106/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980, registro n. 1, foglio n. 161, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 16 settembre 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di geometra, carriera di concetto, presso l'ufficio del genio civile.

Questi due posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 16 settembre 1980.

(9836)

Concorso pubblico a sessanta posti di assistente di stazione, operatore specializzato di terza categoria, presso le ferrovie dello Stato, riservato ad appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

Con decreto 15 marzo 1980, n. 21059/Pr. I, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 128, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 16 settembre 1980, n. 47, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sessanta posti di assistente di stazione, operatore specializzato di terza categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di detti posti quattordici sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, quarantaquattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 16 settembre 1980.

(9839)

Concorso pubblico a quarantacinque posti di operaio qualificato ai lavori, operatore specializzato di terza categoria, presso le ferrovie dello Stato, riservato ad appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

Con decreto 29 febbraio 1980, n. 21039/Pr. I, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 131, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 16 settembre 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quarantacinque posti di operaio qualificato ai lavori, operatore specializzato di terza categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di detti posti cinque sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentotto posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 16 settembre 1980.

(9838)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso a due posti di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico.

Ai vincitori del concorso è data la possibilità di optare per il tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(3621/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della clinica urologica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Chieti.

(3630/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di aiuto dell'istituto di patologia chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dell'istituto di patologia chirurgica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Modena.

(3623/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(3625/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile;

un posto di assistente medico della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3627/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Trani (Bari).

(3624/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(3622/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(3626/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1980, n. 12.

Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 13 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

Art. 1.

La giunta regionale è composta dal presidente, da dieci assessori effettivi e da due assessori supplenti.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il presidente della giunta regionale provvede all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri incarichi.

Per assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto lo stesso assessore effettivo.

Agli assessori effettivi sono attribuite le materie previste per gli uffici cui sono preposti secondo i seguenti criteri:

1) all'assessore alla pianificazione ed al bilancio la direzione regionale della pianificazione e del bilancio;

2) all'assessore alle finanze la direzione regionale della ragioneria generale e la direzione regionale dei servizi amministrativi;

3) all'assessore agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna la direzione regionale degli enti locali e la direzione regionale delle foreste;

4) all'assessore ai lavori pubblici la direzione regionale dei lavori pubblici;

5) all'assessore all'agricoltura la direzione regionale dell'agricoltura;

6) all'assessore all'industria e all'artigianato la direzione regionale dell'industria e dell'artigianato;

7) all'assessore al turismo ed al commercio la direzione regionale del turismo e del commercio;

8) all'assessore all'igiene e alla sanità la direzione regionale dell'igiene e della sanità;

9) all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

10) all'assessore al lavoro, all'assistenza sociale, all'emigrazione e alla cooperazione la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione.

Art. 3.

La struttura organizzativa della Regione, in attuazione della Costituzione e dello statuto regionale, si ispira ai fondamentali principi del decentramento e della collegialità operativa, assumendo come carattere essenziale della propria attività le funzioni di coordinamento e di programmazione avvalendosi anche dell'apporto degli enti locali.

L'ordinamento amministrativo della Regione sarà ristrutturato secondo i principi di cui al precedente comma.

Per l'elaborazione di provvedimenti legislativi, di piani di lavoro, di progetti settoriali o intersettoriali e dei programmi annuali di intervento gli assessori competenti, al fine di garantire il perseguimento dei suddetti indirizzi, si organizzano, tenuto conto delle esigenze di interdisciplinarietà, in appositi comitati costituiti secondo la seguente articolazione dipartimentale per materie:

1) affari istituzionali;
2) assetto del territorio;
3) economia;
4) servizi sociali.

Art. 4.

Se un assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il presidente della giunta regionale provvede alla sua sostituzione fino a quando non verrà eletto un nuovo assessore.

Il presidente della giunta regionale dà comunicazione della vacanza al presidente del consiglio regionale.

Art. 5.

La presidenza della giunta regionale è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) indirizzo generale e coordinamento dell'attività dell'amministrazione regionale;

2) affari generali;

3) questioni concernenti l'osservanza dell'art. 3 dello statuto per quanto di competenza dell'amministrazione regionale;

4) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

5) studi e documentazione;

6) affari legislativi e legali;

7) viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

8) affari attinenti alla disciplina ed all'attuazione dell'istituto del referendum;

9) questioni concernenti l'adeguamento a prescrizioni e norme della comunità economica europea, nonchè quelle previste all'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33;

10) istituzioni ricreative e sportive;

11) problemi di carattere generale riguardanti la gioventù nei vari settori di competenza dell'amministrazione regionale;

12) impianto e tenuta dei libri fondiari;

13) caccia e pesca nelle acque interne;

14) ordinamento e vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

15) affari relativi alla ricostruzione previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58;

16) economia montana e sviluppo dei territori di montagna;

17) servitù militari;

18) ogni altra materia non attribuita alla competenza degli assessori regionali effettivi.

Parte II

Art. 6.

Fino all'emanazione della legge di riforma e di adeguamento dell'ordinamento amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 3, sono apportate alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni le modifiche di seguito indicate:

I) nella parte II, l'art. 2 è soppresso;

II) nella parte II, titolo I, il terzo comma dell'art. 3, è sostituito dai seguenti:

« Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale è posta la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale sono posti inoltre il servizio delle attività ricreative e sportive, il servizio dei libri fondiari, il servizio della caccia e della pesca, il servizio dell'economia montana e l'ufficio di cui all'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali comprende:

1) il servizio della viabilità con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di interesse locale, provinciale e regionale, nonchè il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aeroporti, gli autoporti, le idrovie e le infrastrutture di trasporto in genere;

2) il servizio dei trasporti e traffici, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi ai trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale, al trasporto merci nonchè alle linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione, nonchè di curare il coordinamento con altri mezzi di trasporto di persone e merci;

3) il servizio delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere l'organizzazione e lo sviluppo delle attività portuali ed emporiali nell'ambito regionale e la realizzazione di opere ed impianti ad esse funzionali ».

L'art. 9-*bis* è sostituito dal seguente:

« Il servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca ».

L'art. 10-*bis* è sostituito dal seguente:

« Il servizio dell'economia montana ha il compito di provvedere allo sviluppo dei territori di montagna ».

L'art. 11-*bis* è soppresso.

III) la dizione « *Titolo II* - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA » è sostituita dalla dizione « *Titolo II* - DIREZIONI REGIONALI ».

Al titolo II, l'art. 12 è soppresso.

All'art. 13, primo comma, vanno aggiunti i seguenti numeri:

« 7) il servizio per la valorizzazione dell'agricoltura di montagna, con il compito di promuovere gli interventi per le strutture aziendali, interaziendali e collettive (comprese le malghe) sui territori montani;

8) il servizio degli affari amministrativi, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico, nonché di quelli concernenti gli usi civici.

Il servizio degli affari amministrativi svolge inoltre compiti di segreteria a favore del commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste e degli organi collegiali funzionanti presso la direzione ».

Sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17.

IV) la dizione « *Titolo III* - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI » è soppressa.

All'art. 18, primo comma, la dizione « dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale degli enti locali, che comprende » è sostituita dalla dizione: « La direzione regionale degli enti locali comprende: ».

V) la dizione « *Titolo IV* - ASSESSORATO DELLE FINANZE » è soppressa.

L'art. 19 è soppresso.

VI) la dizione « *Titolo V* - ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA' » è soppressa.

All'art. 22 la dizione « dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale dell'igiene e della sanità, che comprende: » è sostituita dalla dizione « La direzione regionale dell'igiene e della sanità comprende: ».

VII) La dizione « *Titolo VI* - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO » è soppressa.

All'art. 23 la dizione « dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale dell'industria e del commercio che comprende: » è sostituita dalla dizione « La direzione regionale dell'industria e dell'artigianato comprende: ».

All'art. 23 in calce al n. 1) è aggiunto: « alla trattazione degli affari in materia di enti e consorzi di promozione e di supporto alle attività industriali ed artigianali ».

All'art. 23, il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) il servizio dell'artigianato con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'artigianato, compresa la vigilanza sull'ente per lo sviluppo dell'artigianato e sulle commissioni regionali e provinciali dell'artigianato ».

VIII) La dizione « *Titolo VII* - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI » è soppressa.

All'art. 24 la dizione « Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che comprende: » è sostituita dalla dizione « La direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali comprende: ».

All'art. 24 è aggiunto il seguente numero:

« 4) il servizio dei beni ambientali e culturali, con il compito di trattare gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli-Venezia Giulia ed inoltre di coordinare gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell'ambiente ».

IX) La dizione « *Titolo VIII* - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI » è soppressa.

All'art. 25, primo comma, la dizione « Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione dei lavori pubblici, che comprende: » è sostituita dalla dizione « La direzione regionale dei lavori pubblici comprende: ».

All'art. 25, primo comma, il n. 4) è soppresso.

X) la dizione « *Titolo IX* - ASSESSORATO DEL LAVORO, DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DELL'EMIGRAZIONE » è soppressa.

L'art. 26, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. — La direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione, comprende:

1) il servizio della previdenza e dell'assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati;

2) il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, con il compito di trattare gli affari relativi alla tenuta del registro regionale delle cooperative e dell'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all'applicazione della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, nonchè di trattare, per quanto di competenza della Regione, ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative ivi comprese le cooperative di lavoro.

La direzione del lavoro cura, inoltre, la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione ».

XI) la dizione « *Titolo X* - ASSESSORATO DEL TURISMO » è soppressa.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27. — La direzione regionale del turismo e del commercio comprende:

1) il servizio del turismo e dell'industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all'industria alberghiera della regione, nonchè la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

2) il servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all'annona, alle esposizioni, alle fiere ».

XII) la dizione « *Titolo XI* - ASSESSORATO DELLA PIANIFICAZIONE E DEL BILANCIO » è soppressa.

All'art. 27-*bis*, primo comma, la dizione « Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale della pianificazione e del bilancio, che comprende: » è sostituita dalla dizione « La direzione regionale della pianificazione e del bilancio comprende: ».

Parte III

Art. 7.

Quando leggi e regolamenti menzionano un assessorato, la menzione si intende riferita alla direzione regionale corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge e dalla regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un servizio autonomo, la menzione s'intende riferita, qualora il servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una direzione regionale, alla direzione medesima.

Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un assessore, la menzione s'intende riferita all'assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.

Quando nella legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa menzione dell'assessorato e dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, la menzione s'intende riferita alla presidenza della giunta regionale e rispettivamente al presidente della giunta regionale o all'assessore da lui delegato.

Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, l'espressione « sentito l'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana » va sostituita con l'espressione « sentito il presidente dell'azienda ».

Al secondo comma dell'art. 15 della citata legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, l'espressione « su proposta del presidente dell'azienda d'intesa con l'assessore all'agricoltura, alle foreste

ed all'economia montana» va sostituita con l'espressione «su proposta del presidente della giunta regionale d'intesa con il presidente dell'azienda».

Quando nelle leggi e regolamenti regionali in materia di caccia e di pesca di fa menzione all'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, la menzione s'intende riferita al presidente della giunta regionale o all'assessore da lui delegato.

Ove nelle medesime leggi si fa riferimento all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, la menzione s'intende riferita al servizio autonomo della caccia e della pesca.

All'art. 19 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, le parole «dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana», sono sostituite dalle parole «della segreteria generale della presidenza della giunta regionale».

Al secondo comma del citato art. 19, sono soppresse le parole «trasmesse all'assessorato».

Ove nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento all'assessore o all'assessorato all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, tale menzione si intende riferita all'assessore all'agricoltura».

Art. 8.

L'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — E' fissata nella città di Udine la sede della direzione regionale dell'agricoltura, della direzione regionale delle foreste e della direzione regionale degli enti locali.

Fermo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è fissata nella città di Udine la sede del servizio autonomo della caccia e della pesca e del servizio autonomo dell'economia montana dipendenti dalla presidenza della giunta regionale».

Art. 9.

La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata di quattro unità, di cui due per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Uno dei due dirigenti cui sono conferiti, ai sensi del comma precedente, gli incarichi di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, può essere collocato, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, a disposizione della segreteria generale della presidenza della giunta regionale per compiti ispettivi o speciali servizi, limitatamente al periodo di durata dell'incarico.

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo le parole «presso i diversi assessorati» è inserita la locuzione: «e presso la segreteria generale straordinaria di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 11.

In conseguenza di quanto disposto dalla presente legge sono soppressi i capi I e II della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, sub art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonchè devono intendersi abrogati gli articoli delle succitate leggi e quelli della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente legge.

All'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, sono soppresse le parole «e dei servizi degli assessorati».

Art. 12.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura nell'ambito di ciascuna provincia dalla data di entrata in vigore della presente legge subentrano al servizio dell'economia montana nei compiti di accettazione, istruttoria e definizione delle domande di provvidenze che, secondo le vigenti leggi regionali, sono attribuiti alla competenza di detto servizio.

Negli articoli 2 della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, 21 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, 32 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e 5 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, la dizione che fa riferimento al dirigente del servizio dell'economia montana ed al funzionario direttivo di tale servizio s'intenda riferita al dirigente del servizio dell'economia montana dipendente dalla presidenza della giunta regionale.

Art. 13.

La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'art. 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla presidenza della giunta ed alle direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.

Art. 14.

In relazione a quanto disposto dalla presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1980 ed al piano finanziario 1980-82, con l'istituzione, soppressione e modificazione delle rubriche e dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, anche per quanto attiene alla gestione dei residui.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1980

COMELLI

(7713)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 maggio 1980, n. 5-26/Legisl.

Integrazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale della istruzione - parte I: indirizzo per la formazione professionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 luglio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale numero 16-6/L. dd. 14 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1974, registro n. 25, foglio n. 32, n. 17-7/L. dd. 14 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1974, registro n. 25, foglio n. 33, e n. 3-13/L. dd. 8 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 19, foglio n. 135, come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 27-17/L. dd. 7 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 47, foglio n. 71;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4208 dd. 9 maggio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo speciale dell'istruzione, parte I, carriera direttiva, corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni per l'ammissione ai pubblici concorsi, come determi-

nati con i decreti dei presidenti delle giunte n. 16-6/L., numero 17-7/L. di data 14 maggio 1974 e n. 3-13/L. di data 8 aprile 1974, come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 27-17/L. dd. 7 ottobre 1974, sono integrati con il seguente nuovo indirizzo:

indirizzo per la formazione professionale.

Art. 2.

Il programma d'esame relativo all'indirizzo di cui al precedente art. 1 è costituito da due prove scritte ed una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

a) Programmazione e pianificazione delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alle attività di formazione professionale ed alla progettazione ed attuazione delle attività di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore della formazione professionale.

b) Politica economica e politica del lavoro con particolare riferimento alla realtà del mercato del lavoro in provincia di Trento ivi compreso il settore dell'apprendistato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

le materie delle prove scritte;

sociologia dell'educazione e del lavoro con particolare riferimento ai problemi afferenti la funzione delle scuole di formazione professionale nella problematica dell'educazione e del mercato del lavoro nell'attuale contesto socio economico;

psicologia sociale e del lavoro con particolare riferimento ai problemi della teoria e della sperimentazione nelle problematiche del lavoro e della interazione sociale nei processi di cambiamento;

economia del lavoro sotto il profilo dell'occupazione giovanile, della domanda sociale di formazione e delle qualifiche professionali emergenti dal mercato del lavoro;

elementi sulla problematica attinente la formazione e l'aggiornamento degli operatori della formazione professionale ed alla progettazione curriculare dei corsi formativi professionali;

il sistema scolastico statale ed il sistema di formazione professionale con riferimento alla legislazione statale e provinciale in materia di scuola, formazione professionale, apprendistato e lavoro;

istituzioni di diritto del lavoro;

elementi di diritto amministrativo;

ordinamento della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 maggio 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1980
Registro n. 32, foglio n. 38

(7400)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *luglio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente « Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento », e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22/18/Leg.;

Visto che l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22/18/Leg., ha suscitato dei problemi in sede applicativa, per la risoluzione dei quali si rende opportuno apportarvi alcune modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 maggio 1980, n. 4466, concernente l'approvazione delle modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

Decreta:

Sono apportate, ai sottoelencati articoli del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22/18/Leg., le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 12, dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma: « le reti ed attrezzi da pesca consentiti fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, possono essere utilizzati, previo opportuno contrassegno, fino a consumazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, anche se non corrispondenti alle caratteristiche previste nell'allegato *B*), di cui al secondo comma del presente articolo »;

all'art. 15 viene aggiunto il seguente quarto comma: « I limiti di cattura di cui al presente articolo non si applicano in occasione di gare e manifestazioni agonistiche di pesca, purchè segnalate dal concessionario all'ufficio provinciale competente almeno una settimana prima dell'effettuazione della gara »;

il periodo di divieto per la pesca alla tinca, come stabilito nell'allegato *C*), di cui al primo comma dell'art. 16 « dal 1° maggio al 30 giugno », è sostituito con il seguente: « dal 1° giugno al 30 giugno ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 maggio 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980
Registro n. 33, foglio n. 161

(7401)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802960)